REGOLAMENTO (CE) N. 1370/1999 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 123/98 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliege acide fresche e di ciliege acide trasformate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità d'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1], in particolare l'articolo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2623/98 della Commissione [2] ha abrogato il regolamento (CE) n. 1556/96 [3] a cui si riferiscono gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 123/98 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 1057/98 [5]; che è quindi opportuno adattare il regolamento (CE) n. 123/98 e, in particolare, rendere applicabili per tutti i prodotti in causa, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 570/1999 [7], fatte salve disposizioni specifiche ed esclusa la possibilità di modificare il paese d'origine per i titoli rilasciati;

(2) considerando che per garantire una gestione rapida ed efficace dei massimali tariffari è necessario prevedere comunicazioni regolari da parte degli Stati membri, ma che sembra tuttavia opportuno limitare quelle concernenti le ciliege acide fresche al periodo di raccolta e di commercializzazione dei prodotti;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per gli ortofrutticoli freschi e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 123/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95, ad esclusione dell'articolo 5, paragrafo 2.»

2) All'articolo 2, sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:

«5. La durata di validità dei titoli d'importazione è di un mese per le ciliege acide fresche e di tre mesi per le ciliege acide trasformate, a decorrere dal giorno del loro rilascio effettivo.

6. Per le ciliege acide fresche, la cauzione a cui è subordinato il rilascio dei titoli d'importazione è di 1,5 EUR/100 kg netti.»

3) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

1. Gli Stati membri comunicano, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1921/95, i dati relativi alle domande di titoli e, se del caso, ai quantitativi per i quali i titoli d'importazione rilasciati non sono stati utilizzati.

2. Per le ciliege acide trasformate, tali comunicazioni sono limitate al periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 8 del 14.1.1998, pag. 1.
[2] GU L 329 del 5.12.1998, pag. 17.
[3] GU L 193 del 3.8.1996, pag. 5.
[4] GU L 11 del 17.1.1998, pag. 17.
[5] GU L 151 del 21.5.1998, pag. 25.
[6] GU L 185 del 4.8.1995, pag. 10.
[7] GU L 70 del 17.3.1999, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione